

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 6/11/2018

N° Delibera: 157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ED APPROVAZIONE TABELLE DEI COMPENSI.

L'anno duemiladiciotto addi sei del mese di Novembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Comune di Barano d'Ischia non dispone di un proprio ufficio legale interno e, pertanto, deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente, nei giudizi in cui questo è parte convenuta o parte attrice, a tutela dei propri interessi;

Visti gli importanti carichi di lavoro dei Settori I e IV e la carenza di personale del Settore VI;

Considerato che:

- l'art. 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice degli appalti"), recependo l'art. 10 della direttiva 2014/24/UE, esclude i "servizi legali", tra i quali rientrano la "rappresentanza legale" e la "consulenza legale", dall'ambito di applicazione dello stesso Codice;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tuttavia, ha avuto modo di precisare (cfr. Deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016 e documento di consultazione "*L'affidamento di servizi legali*") che, pur essendo il patrocinio legale un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice, lo stesso va comunque affidato nel rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e consistenti, in particolare, nei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- tali principi risultano rispettati allorché i professionisti vengono "*selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento. In tal caso è necessario pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione un avviso indicativo finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti in un elenco di professionisti, eventualmente suddiviso per settore di competenza. L'avviso indica i requisiti richiesti per l'iscrizione e le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. La selezione dall'elenco degli operatori qualificati avviene sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto del principio di rotazione, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico*";

- la stessa ANAC, ad ogni modo, ha affermato che, in ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta, ma motivata; inoltre, la limitazione temporale della presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco è consentita, purché si garantiscano frequenti finestre temporali entro le quali i soggetti qualificati possono manifestare l'interesse all'iscrizione nell'elenco medesimo;

Preso atto, dunque, della necessità di dotarsi di un elenco di avvocati (c.d. "short-list") cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente, nonché di prestabilire, in relazione alla presumibile difficoltà dell'incarico - desumibile dalla tipologia dello stesso e dall'ufficio giudiziario presso cui è o sarà incardinato il giudizio - i compensi da corrispondere ai professionisti incaricati, determinati in via forfettaria allo scopo di predeterminare l'esborso dell'Ente; gli importi di cui al Tariffario si intendono non comprensivi di IVA, CPA e spese vive, queste ultime da rimborsarsi al professionista solo se debitamente documentate;

Precisato che, in ogni caso, è intenzione dell'Ente riservarsi la facoltà, nei giudizi ritenuti di particolare complessità, di elevato valore della controversia o richiedenti una particolare e specifica professionalità, di procedere - motivatamente - alla scelta di un professionista, al di fuori di coloro che sono iscritti nella "short-list" (eventualmente anche in affiancamento a professionisti di cui alla "short-list") e/o, nei medesimi giudizi, di applicare compensi diversi da quelli di cui al Tariffario;

Preso atto, altresì, della necessità di adottare un modello di Convenzione che vada a disciplinare i singoli incarichi legali, secondo quanto stabilito nelle rispettive Delibere di conferimento di incarico, da far sottoscrivere di volta in volta al professionista incaricato;

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Avviso pubblico;
- Tariffario;
- Convenzione

Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile del Settore I l'adozione di ogni atto conseguenziale e necessario per dare attuazione al presente deliberato;

Vista la normativa vigente in materia;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, qui da intendere interamente riportati anche se materialmente non trascritti, di:

1. istituire un elenco (c.d. "short-list") di avvocati cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi in cui questo è parte convenuta o parte attrice, precisando che in ogni caso, è facoltà dell'Ente, nei giudizi ritenuti di particolare complessità o di elevato valore della controversia o richiedenti una particolare e specifica professionalità, di procedere – motivatamente - alla scelta di un professionista, al di fuori di coloro che sono iscritti nella "short-list" (eventualmente anche in affiancamento a professionisti di cui alla "short-list") e/o, nei medesimi giudizi, all'applicazione di compensi diversi da quelli di cui al Tariffario;
2. attenersi, per quanto concerne l'istituzione dell'elenco in questione, ai principi espressi in materia dall'ANAC, ovvero i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, prevedendo in particolare che:
 - l'affidamento degli incarichi avvenga secondo criteri di rotazione, salvo le ipotesi, debitamente motivate, in cui sia necessario procedere mediante scelta diretta;
 - l'elenco conservi efficacia di tre anni a decorrere dalla data di approvazione, ferma restando, ogni anno, la riapertura, per un periodo minimo di sessanta giorni, dei termini per potersi iscrivere all'elenco;
3. stabilire che ai professionisti incaricati saranno corrisposti i compensi di cui all'apposito Tariffario, determinati in via forfettaria allo scopo di predeterminare l'esborso dell'Ente, ferma restando la facoltà dell'Ente, nei giudizi ritenuti di particolare complessità o di elevato valore della controversia, di applicare compensi diversi; gli importi di cui al Tariffario si intendono non comprensivi di IVA, CPA e spese vive, queste ultime da rimborsarsi al professionista solo se debitamente documentate;
4. approvare, all'uopo, i modelli di Avviso pubblico, Convenzione e Tariffario che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

5. demandare al Responsabile del Settore I l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione al presente deliberato;
6. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
7. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 6/11/2018 al 21/11/2018

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8109 del 6/11/2018 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO